

GIORNATA FORMATIVA NAZIONALE

La Legge delega sull'Inclusione: stato dell'arte e proposte operative

Fondazione 'Ernesta BESSO'
Largo di Torre Argentina, 11 Roma
15 novembre 2016 ore 9.00-18.00

L'Assistente per l'autonomia e la comunicazione

- Riservato ad uso interno del gruppo di lavoro -

Parlare dell'**Assistente per l'autonomia e la comunicazione**, conosciuto anche con la più breve locuzione "**assistente alla comunicazione**" ma anche con l'acronimo "**AEC**", non è un compito facile, sia per la perdurante incompletezza dei riferimenti normativi – ancora oggi, infatti, non si rinviene una disciplina uniforme e completa che ne regoli il profilo giuridico e professionale – sia per la grave crisi economica attraversata dal nostro paese, i cui riflessi più immediati si sono avvertiti proprio nei comparti del welfare, della scuola e del lavoro che, come è facilmente comprensibile, hanno molto a che vedere con un operatore inserito in ambito scolastico con funzioni di mediazione, assistenza e integrazione.

L'analisi del profilo di questa figura – volta da un lato a coglierne appieno le luci e le ombre, dall'altro a identificare i soggetti beneficiari del servizio e quelli tenuti, invece, alla sua attivazione e al suo finanziamento – non può prescindere dalle norme di legge che, in modo diretto o tangenziale, riguardano gli ambiti che ci accingiamo a sondare, permettendo di formulare alcune riflessioni.

Con questa finalità, la prima disposizione da prendere in considerazione è senza dubbio **l'art. 13, comma 3 della legge 104/1992** la quale prevede testualmente che *"nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati"*.

Dalla norma appena ricordata si possono desumere alcuni punti importanti e precisamente:

- la 104/1992, in linea con la sua natura di legge quadro, non delinea il profilo giuridico e professionale dell'assistente alla comunicazione, né provvede alla regolamentazione delle modalità e degli strumenti operativi, ma stabilisce fundamentalmente dei principi generali;

- la figura dell'Assistente per l'autonomia e la comunicazione, sebbene tradizionalmente prevista per studenti con handicap sensoriali non può essere esclusa – anzi, deve essere accordata – anche in presenza di altre disabilità (fisiche o psicofisiche) che comportino un handicap nella sfera dell'autonomia, della comunicazione e della relazione;

- l'obbligo di erogare il servizio è posto a carico degli enti locali ma, al tempo stesso, il legislatore non identifica con precisione quale fra questi sia tenuto all'adempimento.

Previsione altrettanto importante è, poi, quella contenuta nell'**art. 12, comma 3 della stessa legge 104**

"l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione"

non solo per il fatto che questa delinea una scuola intesa come luogo di apprendimento, integrazione sociale e formazione della soggettività, ma anche per il rilievo attribuito, nell'integrazione, agli

aspetti comunicativi e relazionali che giocano un ruolo particolarmente delicato nell'abbattimento dell'handicap.

Sempre sul piano del diritto interno è importante richiamare gli **artt 3, 34 e 38 comma 3 della nostra Carta costituzionale** che sanciscono i principi del libero accesso all'istruzione, della sua gratuità ed obbligatorietà, il divieto di ogni discriminazione e il riconoscimento del diritto all'educazione, all'integrazione scolastica e all'avviamento professionale dei disabili.

Per quanto attiene infine al diritto internazionale, non può essere tralasciato l'**art. 24 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità**, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, la quale rappresenta il trattato più recente e completo su questo tema e, di fatto, vincola il nostro legislatore che ne ha autorizzato la ratifica con **legge 18/2009**.

Proprio l'**art. 24** contiene alcune importanti disposizioni che garantiscono l'istruzione e l'integrazione degli studenti disabili come diritti fondamentali prescrivendone, da parte degli stati, la piena realizzazione senza discriminazioni e su base di pari opportunità.

Anche per il diritto internazionale, quindi, il parlamento italiano e l'amministrazione scolastica non possono "limitarsi" a riconoscere sulla carta tale diritto, ma devono garantire l'effettività del suo esercizio attraverso la predisposizione di interventi legislativi, provvedimenti amministrativi, scelte politiche, risorse finanziarie e, non da ultimo, servizi specifici per l'abbattimento delle barriere che si frappongono alla sua piena attuazione, comprese quelle nella sfera della comunicazione.

In questa direzione, dunque, si colloca appieno la previsione da parte del legislatore del 1992 di un operatore come l'Assistente per l'autonomia e la comunicazione, del quale ci apprestiamo a definire meglio i contorni, il cui inserimento nel circuito scolastico tuttavia ancora oggi, in molti casi, è rimesso alla mera discrezionalità degli enti locali che, negandone l'attivazione o erogando il servizio per un numero di ore del tutto insufficiente, si trincerano dietro interpretazioni restrittive della normativa vigente, oppure adducono esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Importante quindi la **sentenza della Corte costituzionale 80/2010** la quale afferma che *"[...] al pari di quanto ritenuto in riferimento all'attività di sostegno, si deve ritenere che le difficoltà finanziarie dell'ente locale non possano presentarsi come ostative all'espletamento di un servizio volto ad assicurare un diritto incompressibile all'integrazione, all'educazione e all'istruzione del disabile con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 l. 104/1992"*.

Nell'introduzione del paragrafo abbiamo detto che la legge-quadro sull'handicap non traccia il profilo giuridico e professionale dell'assistente alla comunicazione, né si rinvengono, successivamente al 1992, leggi nazionali/regionali o regolamenti in materia. Non è quindi agevole individuare il ruolo e le funzioni di questo operatore, tanto più che, in assenza di dati normativi circostanziati e a fronte di una crescita esponenziale delle richieste del servizio da parte delle famiglie e degli istituti scolastici in molte regioni del nostro paese, si è assistito al proliferare di percorsi formativi, profili contrattuali e perfino denominazioni.

Una delle prime difficoltà nel cercare di definire il raggio d'azione e i compiti della figura individuata dall'art. 13, comma 3 è quella relativa alla sua distinzione rispetto ad altre parimenti coinvolte nell'assistenza e nell'integrazione degli studenti disabili. Se da un lato, infatti, dovrebbe essere abbastanza intuitiva la differenza fra il docente di sostegno – insegnante specializzato inquadrato nei ruoli del ministero a cui sono demandate funzioni prettamente educativo-didattiche – e l'Assistente per l'autonomia e la comunicazione – non ascrivibile al personale docente e con compiti di mediazione e assistenza nei processi di autonomia, comunicazione e integrazione – assai più complicato risulta ancora oggi discriminare il ruolo di quest'ultimo operatore da quello di altre figure che nel tempo gli Enti Locali hanno inserito nella scuola e si sono sovrapposte quali **Personale Educativo Assistenziale (PEA), Operatori Socio Educativi (OSE), Assistente Educativo Culturale (AEC), Assistenti alla Comunicazione (ASCO), Assistenti all'Autonomia e alla Comunicazione (ASACOM), Educatori scolastici, Lettori**, solo per fare alcuni esempi. Per quanto poi riguarda la formazione, essa va dal solo diploma di licenza media al titolo di operatore

socio-sanitario, da poche ore di formazione sulle disabilità a qualifiche professionali altamente specializzanti, a master e quant'altro.

A questa confusione, non di rado, hanno contribuito i servizi sanitari preposti alla stesura delle diagnosi funzionali e perfino, in alcuni casi, le decisioni della giurisprudenza che, rispettivamente, nel segnalare alla scuola la necessità del coinvolgimento di determinate figure professionali, o nel riconoscerne il diritto all'assegnazione hanno sovrapposto i diversi profili dall'assistenza di base a quella specialistica.

Sul punto soccorre la nota del **MIUR n. 3390 del 30 novembre 2001** la quale precisa che: *“l'assistenza di base consiste in una serie di competenze utili a rendere possibile all'alunno disabile la vita a scuola, in relazione all'autonomia corporea, di movimento e di relazione”*. Essa – qualificata anche come *“assistenza igienico-personale”* o *“assistenza materiale”* – è fornita dai collaboratori scolastici che abbiano partecipato ad appositi corsi di formazione, è *“di competenza della scuola e va intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art. 13, comma 3, della legge 104/92”*.

L'assistenza specialistica (detta anche *“assistenza specialistica ad personam”* o, più semplicemente, *“assistenza ad personam”*), invece, è di competenza dell'ente locale; la nota ministeriale afferma infatti che:

“rimane all'ente locale il compito di fornire l'assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno della scuola, (protocollo d'intesa del 13/9/2001) come secondo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art. 13, comma 3, della legge 104/92, a carico degli stessi enti. Si tratta di figure quali, a puro titolo esemplificativo, l'educatore professionale, l'assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni o il personale paramedico e psico-sociale (proveniente dalle ASL), che svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari deficit”.

Possiamo dunque affermare che l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione a carico degli enti locali è un'assistenza specialistica svolta, da personale qualificato, ad personam, rivolta cioè al singolo alunno e non solo in presenza di deficit uditivi o visivi – come per molto tempo è stata intesa e tradotta nella prassi – ma anche in relazione a disabilità fisiche e psicofisiche, in linea con il disposto del citato art. 13, comma 3 e con l'interpretazione che della stessa norma ha dato in più occasioni la giustizia amministrativa.

Le prime disposizioni da tenere in considerazione a questo proposito sono gli **artt 42 e 45 del D.p.r. 616/1977** (richiamato dallo stesso art. 13, l. 104/1992), ai sensi dei quali *“le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernono [...] fra l'altro [...] l'assistenza ai minorati psico-fisici [...]”*; ed ancora

“le funzioni amministrative indicate nell'art. 42 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale”.

A tali norme, tuttavia, si faceva riferimento prima dell'emanazione del **decreto legislativo 112/1998 il quale, ex art. 139, lettera c**, prevede che

“i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola”.

Il problema non è però così semplicemente risolto, in quanto la disciplina appena ricordata va poi messa in relazione con quella dettata dal legislatore (nazionale e regionale) anche con specifico riferimento ai disabili sensoriali. In sintesi, dunque, per individuare con certezza l'ente locale tenuto a fornire l'Assistente per l'autonomia e la comunicazione, non sarà sufficiente guardare solo al grado di scuola frequentato dallo studente disabile, ma occorrerà anche verificare se, in relazione al tipo di disabilità dell'alunno, la legge preveda o meno delle attribuzioni specifiche.

È il caso, ad esempio, della **legge della regione Lazio 14/1999** ai sensi della quale (**art. 150**)

“[...] le province esercitano [...] le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo stato e dalla presente legge, concernenti: a) l’assistenza ai ciechi ed ai sordomuti, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 [...]”.

Pertanto, nel caso del Lazio così come in quello di altri territori con analoga normativa regionale, la questione nella prassi veniva, di regola, risolta in questo modo:

- se l’Assistente per l’autonomia e la comunicazione era richiesto per un alunno con una disabilità diversa da quella sensoriale, l’individuazione dell’ente locale tenuto ad erogare e finanziare il servizio sarebbe stata effettuata con riferimento al grado di scuola frequentato dallo studente (il comune per la scuola dell’infanzia e per tutte le scuole del primo ciclo e la provincia per la scuola secondaria di secondo grado);

- se, invece, l’Assistente per l’autonomia e la comunicazione era richiesto per un alunno con disabilità sensoriale, sarebbe stata la provincia ad essere tenuta a questo adempimento, indipendentemente dal grado di scuola frequentato dallo studente. **Nota: in questo caso negli Istituti Comprensivi non è infrequente la copresenza delle due figure di assistenza, ovvero l’AEC e l’Assistente per l’autonomia e la comunicazione.**

Tutto ciò ha funzionato sino all’entrata in vigore della **legge Delrio** (Legge n. 56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”) che ha ridisegnato confini e competenze dell’amministrazione locale e in concreto ha fatto saltare tutto il sistema amministrativo che regolava l’assegnazione della risorsa creando non pochi problemi alle famiglie e alle scuole.

Durante il corrente anno scolastico 2015-2016 il **Senato** ha approvato in via definitiva la **legge di Stabilità 2016**, che è stata pubblicata in Supplemento Ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 30 dicembre 2015, n. 302. La Legge ha diversi commi in cui si prendono in esame le problematiche delle persone disabili, ma qui ci soffermiamo in particolare sul **comma 947**, relativo «all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali», prevista dalla Legge 104/1992. Tale comma riguarda proprio la figura dell’Assistente per l’autonomia e la comunicazione. La Legge di Stabilità 2016 viene a porre in capo alle Regioni le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale, tranne nel caso in cui le Regioni stesse non abbiano già provveduto a trasferire tali competenze in capo alle Città metropolitane o ai Comuni e prevede anche un contributo che dovrà essere ripartito tra tutti gli Enti territoriali interessati.

A seguito dell’approvazione della legge di Stabilità 2016 la **Regione Lazio** al fine di garantire la continuità dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità e considerata l’urgenza di garantire i servizi per il nuovo anno scolastico 2016-2017, riprendendo il lavoro svolto dalla Provincia di Roma, ha predisposto le **Linee guida su assistenza specialistica e disabilità**

- prorogando gli affidamenti alle strutture che attualmente gestiscono il servizio e che hanno un contratto già prorogabile in essere con la Città metropolitana;

- proseguendo il confronto con scuole, operatori, sindacati, imprese coinvolte e famiglie per definire un nuovo modello organizzativo da attuare negli anni futuri.

Sempre durante il corrente anno scolastico 2015-2016 **Roma Capitale** ha deliberato (Deliberazione n. 47 del 10 settembre 2015) la **Riorganizzazione dei servizi volti all’autonomia e all’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili** approvando i principi a cui dovrà essere ispirata la riorganizzazione dei servizi.

Vediamo brevemente questi documenti.

L’Operatore educativo per l’autonomia e la comunicazione (?) secondo la Riorganizzazione dei servizi volti all’autonomia e all’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili di Roma Capitale

a) l’Operatore Educativo per l’Autonomia e la Comunicazione collabora in aula o nei laboratori con l’insegnante nelle attività e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico funzionale, ma anche socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione;

b) nel limite delle proprie competenze e sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti, l'Operatore collabora con gli insegnanti e il personale della scuola per l'effettiva partecipazione dell'alunno diversamente abile a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative previste dal Piano dell'Offerta Formativa;

c) nell'ambito della realizzazione dei Piani Educativi Individualizzati, l'**Operatore AEC (?)** accompagna l'alunno in situazione di disabilità nelle uscite e nelle attività programmate e partecipa, a sostegno delle necessità degli alunni diversamente abili, ai viaggi di istruzione programmati e realizzati dalla scuola; inoltre, in reciproca collaborazione con il corpo docente, può offrire un contributo specifico nei casi di difficoltà connesse al trasporto e al soggiorno, in particolare, in occasione dei campi scuola;

d) l'Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione assicura, qualora necessario e concordato nell'ambito del G.L.H.O., un particolare e prolungato impegno per l'assistenza notturna in camera con l'alunno disabile durante i campi scuola, in virtù del rapporto di collaborazione con il corpo docente; onde consentire un tempo di recupero, non è adibito all'assistenza del disabile per alcune ore della prima parte della giornata, qualora sia previsto dal Piano Educativo Individuale scolastico;

e) l'Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione affianca l'alunno diversamente abile durante la condivisione del pasto come esperienza di integrazione e autonomia, fornendo il supporto necessario e operando per garantire una corretta educazione alimentare e un buon rapporto con il cibo durante il momento della mensa, come esperienza di autonomia e di integrazione;

f) l'Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione affianca l'alunno in situazione di disabilità nelle attività educative finalizzate all'igiene della propria persona che consentano, ove possibile, il recupero e/o la conquista dell'autonomia;

g) l'Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione assicura collaborazione al personale della scuola, come specificato nella sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio dell'11 aprile 2007 nonché nella circolare MIUR n. 3390 del 30 novembre 2001, ed offre l'ausilio materiale agli alunni diversamente abili nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, nello spostamento nei locali all'interno della scuola e nelle attività di particolare disagio, nonché nella cura dell'igiene personale e nell'uso dei servizi igienici;

h) l'Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione partecipa alle attività di programmazione e di verifica con gli insegnanti, singolarmente e/o riuniti negli Organi Collegiali, con i referenti delle strutture sanitarie e con i servizi territoriali;

i) l'Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione partecipa ai GLHO operativi degli alunni assegnati;

j) l'Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione partecipa alla stesura del Piano Educativo Individualizzato contribuendo, secondo le proprie competenze, all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie/metodologie e dei momenti di verifica;

k) l'Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione collabora, nelle forme e nei tempi concordati con il Municipio, alla realizzazione di iniziative e attività con cui la scuola ed i servizi territoriali mirano congiuntamente all'integrazione dell'alunno diversamente abile in altre strutture del territorio;

Commento: Il documento utilizza ancora un altro nome per la figura prevista dall'art. 13, comma 3 della legge 104/1992. Nome che viene ripreso dal documento della Regione Lazio inserito nel repertorio delle competenze e dei profili formativi sulla figura professionale di "*Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione*"; mantiene l'equivoco sulla mansione della cura dell'igiene personale e nell'uso dei servizi igienici e rinnova l'utilizzo dell'acronimo AEC.

Segnaliamo che il Municipio Roma X nell'Allegato C avente per oggetto "Ricognizione delle offerte per l'affidamento del servizio di Assistenza all'Integrazione scolastica di alunni

con disabilità, frequentanti le scuole dell'infanzia comunali o statali, primarie e secondarie di primo grado statali ubicate nel territorio del Municipio Roma X, per il periodo 15 settembre 2015-22 dicembre 2015", specifica al punto 7 che

"L'operatore AEC affianca l'alunno con disabilità' nelle attività legate all'igiene della persona, qualora queste siano parte integrante del progetto educativo individualizzato (definito dal GLHO) e siano quindi finalizzate all'acquisizione o al potenziamento dei livelli di autonomia, fermo restando che l'assistenza di base è di competenza della scuola e deve essere garantita dai collaboratori scolastici (personale ATA), che hanno tra i loro compiti: "L'ausilio materiale agli alunni diversamente abili nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, nell'uscita da esse e nello spostamento degli stessi alunni nei locali della scuola, nelle attività di cura alla persona, di utilizzo dei servizi igienici e di cura dell'igiene personale", nelle scuole di ogni ordine e grado"; come specificato dalla Legge 124/1999, art.8, dalla ordinanza del TAR del Lazio dell' 11.04.2007 e dalla circolare MIUR nr. 3390 del 30.11.2001;

In pratica Roma Capitale afferma una cosa e il Municipio X il suo contrario!

L'Assistente per l'autonomia e la comunicazione nelle Linee guida su assistenza specialistica e disabilità sensoriale della Regione Lazio

L'assistenza specialistica è funzionale ai processi di apprendimento e alla socializzazione dell'alunno con disabilità ed interviene per potenziare le capacità dello studente in ambiti quali l'autonomia e la gestione degli aspetti cognitivi e relazionali.

L'Assistente per l'autonomia e la comunicazione integra la propria attività a quella di altre figure (docenti curricolari, insegnanti di sostegno e personale ATA), non sovrapponendo compiti e funzioni ma valorizzando i diversi ambiti di competenza.

L'Assistente per l'autonomia e la comunicazione orienta gli obiettivi del proprio intervento allo sviluppo di relazioni efficaci entro il contesto scolastico e formativo, in un'ottica non assistenzialistica rispetto al deficit, ma rivolta allo sviluppo di competenze dell'alunno e di tutti coloro che sono implicati nei processi scolastici per l'integrazione.

La Regione Lazio promuove la figura dell'Assistente per l'autonomia e la comunicazione come funzione che svolge azioni quali:

- a) collaborare alla stesura e aggiornamento del Piano Educativo Individualizzato e partecipare ai GLH e ai momenti di lavoro di équipe della scuola;
- b) programmare, realizzare e verificare interventi quanto più integrati con quelli educativi e didattici dei docenti, coordinandosi con insegnanti curricolari e di sostegno e alle attività della classe; Linee di indirizzo per il servizio di assistenza specialistica negli istituti scolastici e formativi del secondo ciclo Anno scolastico 2016-17
- c) supportare l'alunno nelle sue difficoltà e promuovere la sua autonomia, proponendo strategie per perseguire le finalità formative e di sviluppo complessivo della persona;
- d) favorire la socializzazione tra pari: a questo scopo e ai fini dello sviluppo di una cultura dell'inclusione, l'assistente può promuovere processi in cui trova spazio il modello del "compagno tutor", efficace per la partecipazione e il coinvolgimento di tutti gli alunni;
- e) supportare interventi coordinati tra servizi scolastici e servizi sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e altre attività sul territorio, gestiti da enti pubblici e privati, in coerenza con quanto formulato nel PEI e in considerazione del più generale progetto di vita dello studente;
- f) collaborare all'analisi delle richieste delle famiglie e alla promozione di relazioni efficaci con esse;
- g) lavorare per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e progetti ponte per l'uscita dal percorso scolastico.

L'**Assistente alla comunicazione per sordi** svolge la propria funzione mediante azioni quali:

- a) favorire, incoraggiare e mediare la comunicazione dell'alunno con gli insegnanti ed i compagni;
- b) consentire all'alunno/i affidato/i di accedere ai contenuti della didattica e formativi ed alle verifiche sull'apprendimento;
- c) promuovere e favorire la socializzazione ai fini dell'integrazione scolastica;
- d) collaborare alla stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e partecipare ai GLH;
- e) adottare la Lingua Italiana dei Segni (LIS), o il metodo bimodale, o l'oralista, (**il bilinguismo?**) secondo le indicazioni della famiglia di ciascun alunno;
- f) collaborare con gli insegnanti nella pianificazione delle lezioni mediante strategie visive che utilizzano la vista, canale integro del bambino/ragazzo sordo;
- g) trasferire competenze al personale docente e ai compagni di scuola al fine di favorire gli scambi comunicativi all'interno del contesto anche in assenza dell'assistente alla comunicazione;
- h) partecipare agli incontri tra la scuola e la famiglia, organizzati dalla scuola;
- i) programmare e verificare gli interventi reperendo tutte le informazioni utili sull'alunno per avere un quadro delle criticità e delle risorse individuali e coordinandosi con l'insegnante curriculare e di sostegno e alle attività della classe.

L'assistente alla comunicazione per sordi dovrà integrare la propria attività a quella di altre figure (docenti curricolari, insegnanti di sostegno, **AEC (?)** e personale ATA), senza sovrapporre compiti e funzioni, ma valorizzando i diversi ambiti di competenza. Gli interventi da realizzare si concretizzano in azioni nel contesto classe e nell'intero ambiente scolastico rivolte al coinvolgimento di tutti gli alunni al processo di integrazione-inclusione, con un modello di partecipazione attiva.

L'**Assistente alla comunicazione-tiflodidattica** opera nelle scuole di ogni ordine e grado per favorire l'integrazione e lo sviluppo dell'autonomia degli alunni ciechi o ipovedenti, intervenendo su aree, quali: comunicazione, mediazione, capacità di gestire lo spazio e trasposizione/costruzione dei sussidi tiflodidattici e non.

L'operatore svolge la propria funzione mediante azioni quali:

- a) favorire, incoraggiare e mediare la comunicazione dell'alunno con gli insegnanti ed i compagni;
- b) consentire all'alunno/i affidato/i di accedere ai contenuti della didattica e formativi ed alle verifiche sull'apprendimento, anche attraverso la trasposizione del materiale didattico e librario in uso e la transcodifica dei testi in Braille;
- c) costruire materiale non strutturato come sussidio per il processo di conoscenza ed apprendimento dell'alunno;
- d) promuovere e favorire la socializzazione ai fini dell'integrazione scolastica;
- e) collaborare alla stesura del Piano Educativo Individualizzato e partecipare ai GLH;
- f) collaborare con gli insegnanti nella pianificazione delle lezioni mediante strategie che utilizzano la funzione aptica ed uditiva, canali integri del bambino/ragazzo cieco;
- g) trasferire al personale docente le competenze d'uso degli strumenti tiflodidattici e tifloinformatici;
- h) trasferire competenze al personale docente e ai compagni di scuola al fine di favorire gli scambi comunicativi all'interno del contesto anche in assenza dell'assistente alla comunicazione;
- i) partecipare agli incontri tra scuola e la famiglia, organizzati dalla scuola;
- j) programmare e verificare reperendo tutte le informazioni utili sull'alunno per avere un quadro delle criticità e delle risorse individuali e coordinandosi con l'insegnante curriculare e di sostegno e alle attività della classe.

L'assistente alla comunicazione-tiflodidatta per non vedenti dovrà integrare la propria attività a quella di altre figure (docenti curricolari, insegnanti di sostegno, **AEC (?)** e personale ATA), senza sovrapporre compiti e funzioni, ma valorizzando i diversi ambiti di competenza. Gli interventi da realizzare si concretizzano in azioni nel contesto classe e nell'intero ambiente scolastico rivolte al coinvolgimento di tutti gli alunni al processo di integrazione- inclusione, con un modello di partecipazione attiva.

Commento: Il documento si dimentica che esiste anche il bilinguismo per gli studenti sordi e presenta la figura dell'AEC come personale con cui collaborare.

Conclusioni

Dalla lettura dei documenti emerge che rimangono ancora irrisolti i nodi di fondo, quali la frammentarietà:

- della denominazione, perché si continua ad utilizzare più nomi per la stessa figura indicata all'art. 13, comma 3 della legge 104/1992;

- del profilo professionale, perché nonostante l'esistenza del documento della Regione Lazio inserito nel repertorio delle competenze e dei profili formativi sulla figura professionale di "Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione" le mansioni dipendono dal singolo ente locale;

- del percorso formativo, perché ad oggi nonostante il profilo formativo della figura professionale di "Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione" indicato dalla Regione Lazio non esiste nulla di condiviso, anche se sappiamo che

- l'ENS ha pubblicato nel 2014 un POF che ha cercato di fare chiarezza sui percorsi formativi specificando anche i ruoli professionali. Nello specifico, il **Corso per Assistente alla Comunicazione** dura complessivamente **520 ore** e i requisiti d'ammissione al corso sono il diploma di scuola secondaria di secondo grado; se corsista udente: attestato del corso di LIS di 3° livello ENS (o titolo equipollente); se corsista sordo: competenza linguistica di LIS; superamento di specifico test d'ammissione. A Roma è possibile formarsi presso il Gruppo Silis (<http://www.grupposilis.it/index.php/come-iscrivere-corso/31-assistenti-alla-comunicazione-udenti-e-sordi>) e presso l'Istituto statale sordi (<http://www.issr.it/CORSO-DI-ASSISTENTI-ALLA-COMUNICAZIONE.html>);

- l'UICI attraverso l'IRIFOR (<http://formazione.iriformc.it/moodle/>) ha creato due Albi Professionali a cui si accede per titoli ed esami al fine di garantire l'individuazione di personale con competenze e conoscenze tiflodidattiche per il sostegno nell'istruzione e nell'educazione dei disabili visivi, acquisite attraverso la frequenza di specifici corsi e/o ottenute con attività di sostegno a disabili visivi "sul campo": l'**Albo Operatori tiflogici** riservato ai diplomati e l'**Albo Educatori Tiflogici** riservato ai laureati. Il corso "**Tiflogia per l'inclusione scolastica**" si svolge on line e dura **600 ore**.

- la Scuola del Sociale Agorà della Città Metropolitana di Roma Capitale ha svolto nell'a.s. 2015-2016 il percorso formativo "**Acquisizione di competenze per l'attività di assistente educativo culturale**" (**AEC?**). Obiettivo del corso era migliorare le competenze di chi nell'ambito di servizi socio-educativi e culturali svolge o è interessato a svolgere attività per lo sviluppo delle potenzialità di alunni con disabilità. Il corso gratuito della durata di **80 ore** era destinato a diplomati e laureati. (<http://www.capitalelavoro.it/bando-per-lammissione-di-n-20-partecipanti-al-percorso-formativo-acquisizione-di-competenze-per-lattivita-di-assistente-educativo-culturale/>)

- la Regione Lazio e la Città Metropolitana di Roma hanno indetto per l'a.s. 2016-2017 il bando di selezione per l'ammissione al corso di qualifica professionale per la figura professionale di 'Operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione' della durata di **300 ore** (http://romalabor.cittametropolitanaroma.gov.it/sites/default/files/BANDO_CORSO_op_educativo_autonomia_educazione.pdf)

In realtà esistono molti altri corsi, alcuni interni alle stesse Cooperative altri organizzati da esterni, per esempio

- il Corso per “Assistente Educativo Culturale (**AEC**)” organizzato da Minerva Sapiens (<http://www.minervasapiens.it/site/corso-per-assistente-educativo-culturale-aec/>) della durata di **50 ore**;

- il Corso per “Operatore Educativo per l'autonomia e la comunicazione” sempre organizzato da Minerva Sapiens (<http://www.minervasapiens.it/site/operatore-educativo-per-lautonomia-e-la-comunicazione/>) della durata di **300 ore** e autorizzato dalla stessa Regione Lazio proprio in virtù della presenza di questa figura all'interno del repertorio regionale.

Inoltre sappiamo che la Regione Lazio attraverso il bando per la formazione continua dei lavoratori vuole sostenere i progetti di riqualificazione del personale **AEC (?)**.

Non possiamo quindi che confermare che in assenza di dati normativi circostanziati e a fronte di una crescita esponenziale delle richieste del servizio da parte delle famiglie e degli istituti scolastici si è assistito al **proliferare di percorsi formativi, profili contrattuali e perfino denominazioni**. Speriamo vivamente che la Regione Lazio riesca a mettere ordine in occasione degli incontri con le scuole, gli operatori, i sindacati, le imprese coinvolte e le famiglie per definire il nuovo modello da attuare negli anni futuri. Nell'incontro di giugno con le associazioni la Regione Lazio si è impegnata a identificare il profilo degli assistenti, la cui professionalità è fondamentale per l'integrazione/inclusione e per un'assistenza, appunto, adeguata ad ogni singola persona con la sua disabilità, prevedendo in questo percorso anche l'affiancamento con l'Università, per darne una valenza ancora più "scientifica". Ci risulta che nella bozza del Decreto legislativo sull'inclusione, all'art. 10 - assistenti per l'autonomia ed alla comunicazione- si fa riferimento alla formazione iniziale ed obbligatoria in servizio, alla continuità educativa per la durata del grado di istruzione e soprattutto all'accordo in sede di conferenza unificata teso a disciplinare il profilo professionale e lo stato giuridico degli assistenti, entro 6 mesi dall'emanazione del decreto..

Vogliamo terminare segnalando la recente sentenza della Cassazione che ha condannato tre collaboratrici scolastiche per essersi rifiutate di svolgere i compiti di assistenza igienico-personale e che sembra aver svegliato improvvisamente DS, DSGA e Sindacati del personale ATA. Non è quindi un caso che ultimamente alle ASL venga chiesto di organizzare i corsi di formazione per il personale ATA, già previsti nella nota del **MIUR n. 3390 del 30 novembre 2001**, e che l'I.P.S.S.S. “Edmondo De Amicis” insieme alla ASL RM A (ora RM 1) abbiano sottoscritto una convenzione di rete per la formazione del personale ATA.

- Fonti -

- <http://www.superando.it/>

- Tiflogia per l'Integrazione (<http://www.bibciechi.it/pubblicazioni/tiflogia.htm>)

- L'assistente alla comunicazione per l'alunno sordo. Chi è, cosa fa e come si forma. Manuale di riferimento per gli operatori, le scuole e le famiglie - Bosi Rosanna; Maragna Simonetta; Tomassini Roberta – 2007 - Franco Angeli

- Associazione Nazionale Assistenti all'Autonomia e alla Comunicazione
Per ulteriori informazioni e approfondimenti: associazioneanaca@gmail.com

- Coordinamento Assistenti Specialistici all'autonomia e alla comunicazione
Per ulteriori informazioni e approfondimenti: <http://assistentispecialistici.weebly.com/>

- Petizione su <https://www.change.org/p/miur-mai-pi%C3%BA-soli-assistenti-all-autonomia-e-alla-comunicazione-tutto-l-anno-scolastico>